

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI - PROCESSO DI AVVICINAMENTO AL NUOVO SISTEMA CONTABILE".

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno ___ del mese di _____ nella sede del Comune di Vigliano Biellese, in via Milano 234, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

Tra

Il Comune di Vigliano Biellese, con sede in Vigliano Biellese, via Milano 234, C.F. 83001790027, rappresentato da _____ cod. fisc. _____ (di seguito denominato "Committente");

E

_____ nat a Biella il _____ residente in _____ c.fisc. _____ (di seguito denominato "Collaboratore");

PREMESSO

- che il Comune di Vigliano Biellese, in qualità di ente Locale, dal Primo gennaio 2016 dovrà aderire al nuovo sistema contabile del novellato dlgs 118/11 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

- che al fine di permettere un più agevole approccio alle nuove regole in detto atto contenute, ritenuto necessario procedere ad una condivisione con la

struttura direzionale, e relative posizioni organizzative dei principi propri di tale riforma;

- che occorre procedere ad una revisione generale dell'assetto contabile dell'Ente e ad una condivisione culturale dei nuovi principi con chi incide gestionalmente su tale sistema informativo;

- individuato, quale soggetto collaboratore, il/la sig./ra _____, che da caratteristiche curriculari risulta idoneo/a a svolgere tale compito.;

- che il/la Sig./ra _____ intende accettare l'incarico propostogli.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI

Convengono e stipulano:

Art. 1 - Conferimento dell'incarico.

1. Il Committente conferisce al Collaboratore, ut supra individuato e generalizzato, l'incarico per la realizzazione del progetto denominato "armonizzazione dei sistemi contabili - processo di avvicinamento al nuovo sistema contabile"

Art. 2 - Oggetto

1. L'incarico ha per oggetto la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 come descritto e dettagliato, in ogni sua fase nell'allegato, da intendersi quale parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Natura del rapporto.

1. Le parti concordano nel ritenere il rapporto di collaborazione, derivante dal presente contratto, soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 61-69 del d.lgs. 276/2003, escludendo pertanto ogni forma di subordinazione nell'esecuzione della prestazione, di carattere prevalentemente personale, che il Collaboratore si

obbliga ad eseguire, in modo continuativo, in favore del Committente.

2. Compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto, il Collaboratore è libero di prestare la propria attività, tanto autonoma quanto subordinata, in favore di soggetti terzi.

3. Il Collaboratore non è titolare di alcun potere di rappresentanza in quanto estraneo all'organizzazione del Committente. L'eventuale compimento, da parte del Collaboratore, di atti che impegnino il Committente verso l'esterno e che non siano da quest'ultimo riconosciuti né convalidati produrranno i loro effetti esclusivamente nella sfera giuridica del Collaboratore.

Art. 4 - Durata dell'incarico.

1. L'incarico che viene conferito avrà decorrenza dalla data d'autorizzazione rilasciata dal Datore di Lavoro del collaboratore e sino al 31/12/2014, data di scadenza prevista e pattuita per il completamento del progetto.

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'incarico.

1. Il Collaboratore, nello svolgimento delle attività programmate, opererà in assoluta autonomia organizzativa e decisionale, senza vincoli di orario e di presenza, ma nel rispetto della necessità del coordinamento con l'organizzazione complessiva del Committente.

2. Il Committente non eserciterà nei confronti del Collaboratore alcun potere direttivo, gerarchico e disciplinare.

3. Il Collaboratore è comunque tenuto a rispettare la funzione istituzionale attribuita al rappresentante legale, o suo facente funzione, che ha il compito di dettare le linee guida dell'esecuzione del progetto e di presiedere all'esecuzione delle attività programmate al fine di garantirne la conformità agli interessi del

Committente.

4. Il Collaboratore dovrà eseguire la prestazione lavorativa cui è obbligato presso la sede e gli uffici del Committente, utilizzando i mezzi strumentali che questi metterà a sua disposizione.

5. Il Collaboratore si obbliga a rispettare le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione concordati con il Rappresentante Legale, o suo facente funzione, nonché le procedure formalizzate dal Committente che vengono comunicate al Collaboratore contestualmente alla stipula del presente contratto.

6. Il Collaboratore concorderà preventivamente con il Rappresentante Legale, o suo facente funzione, il periodo oppure i periodi nei quali non presterà la sua opera.

All'inizio del rapporto, il Collaboratore concorderà con il Rappresentante Legale, o suo facente funzione, le modalità e i tempi di definizione degli stati di avanzamento del progetto.

Art. 6 - Compenso.

1. Il compenso pattuito, quale corrispettivo complessivo per la realizzazione del progetto, è di € al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali previste dalle leggi tributarie vigenti a carico del Collaboratore. Tale compenso verrà erogato mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo, in 12 rate lorde di € sulla base dello stato di avanzamento del progetto accertato dal Rappresentante Legale o suo facente funzione.

2. Le parti concordemente dichiarano che il compenso complessivo pattuito è stato determinato con riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di svolgimento del rapporto e

che è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro che dovrà essere prestato.

Art. 7 - Missioni e trasferte.

1. Il compenso lordo pattuito non comprende le spese inerenti eventuali missioni.

2. Le spese relative a missioni e trasferte devono essere preventivamente autorizzate dal Rappresentante legale, o suo facente funzione, che provvederà al rimborso dietro presentazione di idonea documentazione.

3. In ogni caso, il Collaboratore è tenuto a redigere un prospetto riepilogativo delle spese sostenute entro il giorno 5 del mese successivo.

4. Il Committente provvederà al rimborso delle spese autorizzate entro il giorno 15 del mese successivo, analogamente a quanto previsto per il personale dipendente.

Art. 8 - Trattamento fiscale e previdenziale.

1. Il Committente si obbliga ad applicare al compenso lordo pattuito le trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalla legge a carico del Collaboratore ed a versare agli Enti preposti la quota di sua competenza.

2. Il Committente si obbliga a versare i contributi previdenziali previsti dalla l. 335/95.

3. Ai sensi della L. 342/2000 i compensi erogati per effetto del presente contratto sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente.

4. Ai sensi del D.M. 4/4/2000 è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Art. 9 . Responsabilità civile.

1. Il Committente espressamente solleva il Collaboratore dalla responsabilità civile per i danni che questi possa arrecare a terzi nello svolgimento della prestazione lavorativa e che non siano effetto di dolo o colpa grave.

Art. 10 - Malattia, infortunio, maternità.

1. In casi di assenza per malattia, infortunio e maternità, a discrezione del Committente e compatibilmente con le esigenze che hanno determinato la stipula del contratto, è possibile prorogarne la durata per un periodo non superiore a quello di assenza.

2. Il Collaboratore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente l'impedimento all'esecuzione della prestazione e, in caso di malattia, entro 48 ore dovrà trasmettere la relativa documentazione sanitaria.

3. Durante il periodo di assenza è consentito al Collaboratore di farsi sostituire da altra persona idonea.

Art. 11 - Supporti logistici organizzativi

1. Il Collaboratore ha la possibilità di avvalersi, senza oneri a suo carico, di supporti logistici organizzativi, riconosciuti dal Committente il quale si impegna a fornire allo stesso.

Art. 12 - Formazione

1. Il Committente, consapevole dell'importanza dell'aspetto formativo connesso ad ogni esperienza lavorativa, non osta a favorire l'accesso alle opportunità di crescita professionale connesse all'esecuzione del progetto e, al termine del rapporto di collaborazione, rilascerà una certificazione utile ai fini curriculari.

Art. 13 - Risoluzione

1. Il contratto si risolve di diritto alla scadenza.

2. Il contratto si risolve di diritto anche in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. In tal caso, il Collaboratore avrà diritto al compenso maturato per l'attività svolta.

Art. 14 - Recesso

1. Il Collaboratore può, in ogni momento, recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 5 giorni da comunicarsi al Committente mediante l'invio di lettera raccomandata o strumento equipollente.

2. Il Committente, senza alcun obbligo di preavviso, può recedere unilateralmente dal contratto nel caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Collaboratore, o nel caso in cui questi commetta reato di furto o di danneggiamento volontario del committente.

3. Il Committente, senza alcun obbligo di preavviso, può recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui norme sopravvenute, o interpretazioni autentiche di norme esistenti, impongano limitazioni nella prosecuzione dei contratti di collaborazione in essere.

4. Qualora il Committente si avvalga della facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in difetto dei presupposti indicati al comma 2 del presente articolo, nulla è dovuto al Collaboratore previo preavviso di giorni 5 da comunicarsi allo stesso mediante l'invio di lettera raccomandata al proprio domicilio fiscale.

Art. 15 - Obbligo di riservatezza

1. Il Collaboratore si obbliga a non diffondere notizie ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico, nonché ad astenersi dal compimento di atti o attività che, in qualsiasi modo, possano arrecare pregiudizio alla persona od alle attività del Committente. L'inadempimento di tale obbligo da

parte del Collaboratore comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.

1456 C.C.

Art. 16 - Sicurezza sul lavoro

1. Al Collaboratore sono assicurati tutti i diritti e le tutele previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Si applicano, in particolare, le norme del d.lgs. 81/08;

Art. 17 - Trattamento dei dati

1. Il Collaboratore autorizza il Committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi al presente contratto.

Art. 18 - Risoluzione delle controversie

1. Per la decisione di qualsiasi controversia insorta tra le parti in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Biella.

Art. 19 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme previste dalla C.C.I.A. e le leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto,

Vigliano Biellese /.../2014

Per Il Comune di Vigliano Biellese

Il Collaboratore

Il Committente

propedeutici alla stesura del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013;

4) Procedere all'affiancamento della stesura del rendiconto 2013 alla luce dei nuovi principi contabili applicati adottati con il DLGS 118/2011 e ss.mm.ii;

5) Presentare all'organo gestionale e burocratico le novità legislative e regolamentari al fine di informare gli stessi sul nuovo sistema contabile;

6) Predisporre le azioni propedeutiche alla riclassificazione contabile al fine di ricondurre l'odierno piano dei conti al novellato piano dei conti integrato.

Vigliano Biellese __/__/2014

IL COMMITTENTE

IL COLLABORATORE A PROGETTO